

# MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

## Allegato 3

### AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

### SEZIONE I

#### Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

##### 1. INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

###### 1.1 Intermediario iscritto in Sezione B/E

Nome e Cognome

Sezione RUI B Numero Data iscrizione

Sede legale

recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

pec: \_\_\_\_\_ sito internet: \_\_\_\_\_

Nella sua qualità di:

Ditta individuale

Rappresentante legale

Amministratore delegato

Direttore Generale

Responsabile dell'attività d'intermediazione

Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)

Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del *collaboratore* (persona fisica o giuridica) del broker

Responsabile dell'attività di intermediazione del *collaboratore* (persona giuridica) del broker

---

⇒ *Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto /responsabile di un collaboratore - ditta individuale o società iscritta in e) del broker, anche a titolo accessorio - compilare il seguente riquadro:*

##### ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

Nome Cognome/Denominazione sociale BETTERTOGETHR SRL Sede legale VIA F. STILICONE 151 - ROMA 00175  
N° Iscriz. RUI/Sez. B 000626083 Data iscriz. 05/04/2019  
Sito internet [www.bettertogether.cloud/it](http://www.bettertogether.cloud/it) Recapito telefonico +39 06 764908  
E-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

⇒ *Nel caso in cui la distribuzione avvenga tramite un addetto operante all'interno dei locali di un intermediario iscritto in sezione B/E non è prevista l'indicazione nominativa ma devono essere resi noti i riferimenti della società/ditta individuale di appartenenza, nonché dell'intermediario per conto del quale è svolta l'attività come riportato nei campi sopra indicati.*

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

## **SEZIONE II** **Informazioni sul modello di distribuzione**

a.  L'attività del Broker BetterTogether Srl viene svolta su incarico del cliente  
b.  Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): \_\_\_\_\_  
Sezione \_\_\_\_\_ Ruolo: Emittente/Collocatore

## **SEZIONE III** **Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse**

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il Broker dichiarano che:

- non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione
- nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera (*in caso contrario indicare i nominativi delle imprese*);

## **SEZIONE IV** **Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario: (*sbarrare l'opzione ricorrente*)

- a) fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b) fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso:  
informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario, ove esistente;  
*oppure*  
informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è affisso nei locali dell'Intermediario.  
Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- d)  fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private:

---

---

---

## **SEZIONE V** **Informazioni sulle remunerazioni**

Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da (vedi nota 1)

- a.  onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro \_\_\_\_\_ (*ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo*) (vedi nota 2)
- b.  commissione inclusa nel premio assicurativo
- c.  altra tipologia di compenso
- d.  combinazione delle diverse tipologie di compenso
- e.  (nel caso di polizze r.c. auto) la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

## **SEZIONE VI** **Informazioni sul pagamento dei premi**

- a.**  i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

*oppure*

- l'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

- b.** Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

- c.** I premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'Impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato:

con l'Impresa \_\_\_\_\_

con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente) senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente).

## **SEZIONE VII** **Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a.** L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b.** Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker (vedi nota 3).

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

*oppure (vedi nota 4)*

- il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

d. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

## SEZIONE VIII

### Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018 e provvedimento n. 169/2026, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

#### Note

1. *Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.*
2. *Nel caso di incarico scritto ove sia definito l'importo o il metodo di calcolo dell'onorario, è possibile fare espresso riferimento all'incarico senza indicazione dell'importo.*
3. *I grandi broker dovranno indicare la funzione aziendale competente alla trattazione dei reclami con i relativi recapiti. Per grande broker si intende: il mediatore o il broker che abbia l'amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci.*
4. *Per gli intermediari iscritti all'elenco annesso al registro unico degli intermediari che, operanti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, aderiscono o sono sottoposti a diverso sistema di risoluzione ove non aderiscano direttamente all'Arbitro Assicurativo.*